

u



AMBITO TERRITORIALE DI BARI
Ufficio Collocamento mirato disabili
Via Postiglione, 50 - BARI

y

Prot. n. aripa/ADO_1/PROT/30/10/2019/0019039
del 30.10.2019

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.11 (COMMI 2 E 4) Legge 68/99

tra

L'ARPAL PUGLIA – AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – Ambito Territoriale di Bari - Ufficio Collocamento Obbligatorio (di seguito denominato “Ufficio”), con sede in Bari alla via G. Postiglione n. 50, rappresentata dal dott. Antonio Mele in qualità di Funzionario Referente

e

l'Azienda **SANITASERVICE ASL BARI S.R.L. Unipersonale a socio unico** (di seguito denominata “il datore di lavoro”) C.F. e P.I. 07077140726, con sede legale in Bari al Lungomare Starita n. 6 e sedi operative varie nel territorio dell'Area Metropolitana di Bari / Tel.: 0803217901 (Datore di lavoro) - 347 [redacted] (Consulente del lavoro Dott.ssa Rosanna LACAPRA) / Mail: direzione.amministrazione@sanitaserviceaslba.it / Pec. amministrazione@pec.sanitaserviceaslba.it, esercente attività di servizi vari nelle strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere, referente aziendale: Dott. Fabrizio D'ADDARIO – Cell.: 346 [redacted], in persona del Dott. Fabrizio D'ADDARIO, nato a Bari il 25.02.1967, in qualità di legale rappresentante *pro tempore*

VISTI

- La legge 12 marzo 1999 n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” quale modificata dal D.lgs. n. 151/2015;
- La circolare M.P.L.S. n. 4 del 17 gennaio 2000;
- Il D.M. n. 91 del 13/01/2000, recante norme per il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;

u

y

PREMESSO

- Che la Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art. 1, c.1, L.68/99);
- Che per il collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione (art.2, L.68/99);
- Che viene individuata nella programmazione delle assunzioni dei soggetti disabili di cui all'art.1 della legge 6899 lo strumento idoneo a favorire lo sviluppo di un prassi degli inserimenti mirati, con l'obiettivo di valorizzare la stessa legislazione di tutela mediante l'effettivo inserimento dei lavoratori disabili in azienda;
- Che lo strumento tecnico giuridico della convenzione si configura quale idoneo a conseguire obiettivi di effettivo raccordo tra le aspettative dei lavoratori disabili a un impiego compatibile con le proprie condizioni e capacità di lavoro e di relazione e l'esigenza delle aziende a un inserimento proficuo nell'organizzazione produttiva;
- Che gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge 68/99 (art.11, L.68/99);
- Che la convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni previste ai sensi della legge 68/99 (art.11, L.68/99);
- Che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo (art.11, c.4);
- Che attraverso la convenzione gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati incentivi alle assunzioni, sulla base dei programmi presentati e ove ne ricorrano i requisiti e nei limiti della disponibilità del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13 legge 68/99;
- che il datore di lavoro è soggetto agli obblighi occupazionali in quanto appartenente alla fascia A di cui all'art.3, comma 1, legge 68/99;
- che il datore di lavoro, alla data odierna, presenta la situazione dell'organico di seguito evidenziata:

Numero dipendenti a livello nazionale (base complessiva):	870
Numero dipendenti a livello metropolitano (base di computo):	870
Quota di riserva a livello nazionale	61
Quota di riserva a livello metropolitano :	9
Numero disabili in organico a livello nazionale	0
Numero disabili in organico a livello metropolitano:	0
Numero lavoratori disabili da assumere:	49

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1) Le premesse della presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

Art. 2) Il datore di lavoro si impegna a seguire il programma di inserimento lavorativo di cui alla presente convenzione, rivolto all'occupazione di n. 49 persone con disabilità nel territorio della Città Metropolitana di Bari, a parziale copertura della quota di riserva ex art. 3 legge n. 68/99 (riguardo alle altre 12 unità, è stato richiesto dal datore di lavoro all'Ufficio il riconoscimento di disabili interni ex art. 4 legge n. 68/99, per cui le stesse unità sono provvisoriamente suscettibili di essere considerati in forza ai sensi della legge n. 68/99):

- n. 20 con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale (n. 24 ore settimanali) con la qualifica professionale di "Pulitore / Ausiliario", da attivarsi entro il termine massimo del 31.12.2019;
- n. 20 con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale (n. 24 ore settimanali) con la qualifica professionale di "Pulitore / Ausiliario", da attivarsi entro il 31.12.2020;
- n. 9 con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale (n. 24 ore settimanali) con la qualifica professionale di "Pulitore / Ausiliario", attivarsi entro il 30.06.2021
- L'assunzione deve essere preceduta dalla rituale richiesta di nulla osta in forza di convenzione ai sensi della legge n. 68/99, che dovrà essere formulata dal datore di lavoro; diversamente, la persona assunta non potrà essere computata come disabile in forza ex legge n.68/99.
- Ai fini del rilascio del nulla osta il lavoratore dovrà produrre la copia autentica della scheda funzionale, contenente la diagnosi funzionale e la definizione delle residue capacità lavorative;

Art. 3) Lo stato di attuazione del programma di inserimento lavorativo di cui all'art.2) della presente convenzione sarà monitorato dal Servizio;

Art. 4) Il datore di lavoro si impegna a dare immediata comunicazione all'Ufficio di eventuali difficoltà che possano far venire meno gli impegni programmati così da alterare il rispetto del programma di inserimento lavorativo secondo la scansione temporale così come definita all'art.2) della presente convenzione e a proporre entro la perentoria scadenza del termine massimo di assunzione, eventuale richiesta di differimento della data riferita al programma di cui al precedente art.2). In ogni caso, la richiesta di differimento sarà ammissibile solamente in casi di documentata e circostanziata eccezionalità, da sottoporsi alla valutazione del Referente dell'Ufficio;



Art. 5) Laddove, nel corso del periodo di attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della presente convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa, configurino la necessità per il datore di lavoro di richiedere all'Ufficio la sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette in relazione all'ambito territoriale della Città Metropolitana di Bari, il programma di inserimento lavorativo dalla presente convenzione dovrà intendersi sospeso per la durata del periodo di sospensione degli obblighi;

Art. 6) Nel caso di mancata ottemperanza da parte del datore di lavoro all'obbligo di assunzione nei termini previsti all'art.2 della presente convenzione, la stessa decade automaticamente, e il datore di lavoro dovrà procedere all'adempimento degli obblighi dell'art.3, legge 68/99 entro i termini di legge; parimenti, il mancato ovvero il parziale rispetto da parte del datore di lavoro degli impegni occupazionali previsti in forza della presente convenzione obbligherà il Servizio competente al contestuale interessamento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dell'art.15, c. 4 legge 68/99 su indicazione dell'Ispettorato stesso;

Art. 7) Il datore di lavoro intende avvalersi, nel rispetto della Legge 68/99:
1. della scelta nominativa previo Avviso;

Art. 8) Per il lavoratore che sarà assunto osservando le condizioni di cui all'art.13 legge 68/99, il datore di lavoro può presentare domanda per accedere agli incentivi previsti ai sensi dell'art. 13 legge cit. quale modificato dal D.lgs. n. 151/2015.

Art. 9) La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al completamento del programma di assunzione di cui al succitato art. 2.

LA PRESENTE CONVENZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 26.10.2017 PROT. N. 125904.

Firma per il datore di lavoro _____

Firma per l'Ufficio
d'ordine del Dirigente Dott.ssa Alessandra PANNARIA
Il Funzionario Referente Dott. Antonio MELE _____

www.arpal.regione.puglia.it

U.O. Coordinamento Servizi per l'impiego
Ambito territoriale di Bari - Ufficio collocamento mirato disabili
Via Postiglione, 50 - 70126 Bari - 0805412925
E-mail: collocamentomirato.bari@regione.puglia.it;
PEC: collocamentomirato.bari@pec.rupar.puglia.it